DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 146.266 miliardi, comprese lire 2.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,n.468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987, nonchè le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 172.219 miliardi per l'anno finanziario 1987.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978,n.468, nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti

esteri.

3. Per l'esercizio 1987, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978,n.468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1987, nonchè le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per il triennio 1987-1989, nonchè nello stanziamento del capitolo n.6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1.

5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto

1978,n.468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 41.132 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge; in lire 11.999 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

7. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,n.887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

8. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,n.468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n.1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI, POSTALE E FERROVIARIO

Art. 2

1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e

private è stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981,n.151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981,n.786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,n.51.

2. L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970,n.281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981,n.151.

3. Per l'anno 1987, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985,n.210, è così determinato:

quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1986, lire 2.627,5 miliardi;

quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1987 fino all'ammontare di lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ai mutui di cui al presente comma ed a quelli autorizzati dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1986, n.41,

si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n.280 e dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n.17;

quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.297,3 miliardi.

4. Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985,n.210.

5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982,n.39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dal primo comma dell'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983,n.730 e 28 febbraio 1986,n.41 a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi.

6. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982,n.39, vengono così rideterminati:

da lire 378 miliardi a lire 592 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

da lire 142 miliardi a lire 218

miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonchè per il potenziamento dei servizi di bancoposta;

da lire 320 miliardi a lire 380 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

da lire 50 miliardi a lire 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;

confermate lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonchè per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

confermate lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

confermate lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;

da lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12

marzo 1968,n.325;

confermate lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonchè delle relative infrastrutture;

da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;

da lire 50 miliardi a lire 100 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 670 miliardi, di cui al comma 6, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982,n.39.

8. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 670 miliardi.

9. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 restano determinati come segue:

lire 613 miliardi per l'anno 1987;

lire 771 miliardi per l'anno 1988:

lire 531 miliardi per l'anno 1989.

TITOLO III

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 3

1. Il fondo di dotazione della SACE -Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione- istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977,n.227, è incrementato della somma di lire 450 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n.41.

2. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981,n.251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981,n.394, viene autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975,n.517, concernente la disciplina del commercio, è

ulteriormente integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

4. E' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,n.46.

5. E'autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

6. L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) è autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonchè ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

7. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 9, per capitale e interessi, valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per il 1989 è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

8. Per consentire la prosecuzione degli interventi per

il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n.295, è ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto, nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite d'impegno di lire 60 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n.295 del 1985.

9. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n.1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

10. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 1.350 miliardi nel triennio 1987-1989 a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonchè ad emettere obbligazioni sul mercato interno. L'utilizzazione delle predette risorse è sottoposta al CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo

semestre dell'anno 1987 all'effettuazione delle suddette operazioni secondo le seguenti quote:

IRI: lire 500 miliardi nell'anno 1987, lire 300 miliardi nell'anno 1988 e lire 200 miliardi nell'anno 1989;

EFIM: lire 150 miliardi nell'anno 1987 e lire 100 miliardi in ciascuno degli anni 1988 e 1989.

11. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 miliardi nel 1988 e in lire 105 miliardi nel 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.

Art. 4

1. Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984,n.887, è elevato di lire 1.500 miliardi.

2. Per il completamento del programma di interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983,n.700, concernente il risanamento, la

ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988, ad aumento del capitale della Ribs s.p.a. ai sensi e con i criteri di cui all'articolo 2 della stessa legge n.700 del 1983. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa la quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e quella di lire 1.500 milioni per l'anno 1988 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, per la sottoscrizione della quota di competenza.

3. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986,n.41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1987.

4. Le dotazioni finanziarie della Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia per il credito agrario di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 45 miliardi nell'anno 1987 per consentire la piena attuazione del regolamento CEE n.797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonchè per il completamento degli interventi di

cui all'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

TITOLO IV

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO PER CALAMITA' NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 5

1. Per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 26 aprile 1983, n.130, proposti dalle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e regionali, nonchè dalle provincie autonome di Trento e Bolzano è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, il CIPE autorizza le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987. Si applica il sesto comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983,n.730; l'onere a carico del bilancio dello Stato è valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Si applicano i commi secondo,

terzo, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n.130.

4. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate, nonchè per quanto attiene le opere di competenza regionale, le modalità e i tempi di erogazioni per le procedure di finanziamento avvalendosi della Cassa depositi e prestiti.

5. Dei 3.500 miliardi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, lire 800 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi anche di completamento per il disinquinamento delle acque di competenza di enti locali e di loro consorzi che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corsi idrici ed alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corsi medesimi. Per detti interventi si applica la procedura di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; ulteriori 550 miliardi sono destinati, quanto a lire 400 miliardi, di cui una quota del 50 per cento è riservata al Mezzogiorno, al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e, quanto a lire 150 miliardi al finanziamento di iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura.

6. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti BEI in relazione a progetti approvati dal CIPE con la

delibera di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 febbraio 1986,n.41, si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986,n.41, concernenti la valorizzazione di beni culturali, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di lire 400 miliardi per l'anno 1988 e di lire 500 miliardi per l'anno 1989 di cui almeno il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, intendendosi riferiti all' anno 1987 i termini indicati ai commi 1, 2 e 5 del medesimo articolo 15. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE definisce, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, i criteri attuativi, con particolare riguardo alla valutazione dei progetti, alle aree d'intervento prioritarie e all'eventuale compartecipazione finanziaria dei concessionari ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 9 dello stesso articolo 15.

Art. 6

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981,n.219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di

lire 2.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti dalle precedenti disposizioni legislative. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto riparto. Si applica il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986,n.41.

2. Per il definitivo completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,n.219, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE provvede al riparto dei fondi sulla base del definitivo ed immodificabile programma presentato d'intesa dai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986,n.309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n.472, e di quanto previsto dalla delibera del 3 luglio 1986, dello stesso CIPE.

3. Ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981,n.64, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nell'anno 1987 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli 1988 e 1989, per consentire il completamento degli interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con

il contributo dello Stato, nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del 1968.

4. Ai sensi dell'articolo 19 bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

5. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonchè per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone dell'Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 valutato in lire 300 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma, dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n.623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n.748, già elevato a lire 2.520 miliardi con l'articolo 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n.41, è ulteriormente elevato a lire 3.020 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, è valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Art. 7

1. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 210 miliardi, di cui lire 120 miliardi per il completamento degli edifici di cui alla legge 18 aprile 1962,n.168, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 70 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989.

2. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla legge 29 novembre 1984,n.798, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la Regione ed i Comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984,n.798, tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere.

3. Per far fronte ai maggiori

oneri finanziari di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 22 gennaio 1982,n.9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982,n.94, concernente norme in materia di edilizia residenziale pubblica, è autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi, da iscrivere al capitolo n.8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1987.

4. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974,n.115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974,n.247, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974,n.658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975,n.7, e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982,n.9, convertito, con modificazioni,nella legge 25 marzo 1982,n.94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

5. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 10 miliardi per la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,n.1775.

6. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980,n.845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori della provincia di Ferrara e Rovigo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 , e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Il Ministro dei lavori pubbblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le Regioni interessate, adotta il programma degli interventi ed il relativo piano di riparto della spesa, ai fini dell'iscrizione delle rispettive quote nel proprio stato di previsione e in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986,n.46.

7. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990,da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già

avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971,n.1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981,n.119, ed alle successive modifiche.

8. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,n.119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1987 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 97 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

9. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1985,n.331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, è autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi. L'importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.887.

10. Per la prosecuzione degli

interventi diretti alla prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984,n.887, è integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987.

11. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n,41, per il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli è incrementata di lire 250 miliardi per il triennio 1988-1990, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n.526, riguardante l'esecuzione delle opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo di Monreale, del chiostro e dei locali annessi, è incrementata di lire 5 miliardi per l'anno 1987.

13. Per le finalità di cui alla legge 31 dicembre 1982,n.979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa complessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, lire 64 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 8

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1987 in lire 33.000 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

2. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) è stabilito in lire 5.750 milioni per l'anno 1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 6.250 milioni per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 l'entità del contributo è determinata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,n.887.

3. E' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 34 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonchè degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.

4. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato

in lire 3.500 miliardi.

5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati per l'anno 1987 in ragione del tasso d'inflazione programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori. Per gli anni successivi la rideterminazione dei suddetti limiti di reddito sarà effettuata, con i medesimi criteri, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata - per il triennio 1987-1989, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 - l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 800 miliardi per l'anno 1989.

7. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n.93, la spesa per i rinnovi contrattuali autorizzata con l'articolo 6, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n.41, è incrementata di lire 684 miliardi per l'anno 1987, di cui lire 297 miliardi relativi alla competenza dell'anno 1986, e di lire 361 miliardi per l'anno 1988. Per l'anno 1989 la relativa

autorizzazione di spesa è determinata in complessive lire 1.800 miliardi.

8. Per la gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 863, è autorizzata la spesa annua di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

9. A decorrere dall'anno 1987 è soppressa l'autorizzazione di spesa di lire 345 miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 12 maggio 1982, n. 231 e successive modificazioni.

10. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 21 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti.

11. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 non si applica ai tabacchi lavorati.

12. L'apporto del bilancio dello Stato alle spese correnti del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n.595, è rideterminato, per il triennio 1987-1989, in lire 142.850 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'anno 1987, lire 47.600 miliardi per l'anno 1988 e di lire 49.050 miliardi per l'anno

1989.

Art. 9

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.